

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 76
DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 76

(Patrimonio idrico nazionale).

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: alla concessione ed alla conseguente erogazione direttamente agli istituti mutuanti con le seguenti: alla erogazione ai soggetti interessati entro il mese di gennaio di ciascun anno.

Conseguentemente, al comma 1, alla lettera f), aggiungere, infine, le parole: degli anni 2002 e 2003.

76. 1. *(ex 71. 16) Manzione, Apolloni, De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.*

Al comma 1, sostituire le parole:

alla lettera a): dieci miliardi con le seguenti: otto miliardi;

alla lettera b): dieci miliardi con le seguenti: otto miliardi;

alla lettera c): dieci miliardi con le seguenti: otto miliardi;

alla lettera d): cinque miliardi con le seguenti: sei miliardi;

alla lettera e): cinque miliardi con le seguenti: dieci miliardi.

76. 16. *(ex 71. 13) Domenico Izzo.*

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) Consorzio Est Sesia, Canale demaniale Regina Elena per la quota di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

Conseguentemente al medesimo comma 1, alle lettere a), b) e c) sostituire le parole: 10 miliardi con le seguenti: 8 mi-

liardi e alle lettere d) ed f) sostituire le parole 5 miliardi con le seguenti: 4 miliardi.

76. 2. *(Testo così modificato nel corso della seduta) (ex 71. 22) Tarditi, De Ghislanzoni Cardoli, Possa, Rubino, Conte.*

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) Consorzio irrigazione Est Sesia – Novara, per la quota di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, Ministero delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Art. 70 comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:

2002: – 10.000;

2003: – 20.000.

76. 3. *(ex 71. 6) Rava, Dameri.*

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) Consorzio Irrigazione Est Sesia di Novara, per la quota di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, alle lettere a), b) e c) sostituire le parole: 10 miliardi con le seguenti 8 miliardi e alle lettere d) ed f) sostituire le parole 5 miliardi con le seguenti 4 miliardi.

*** 76. 4.** *(ex * 71. 5) Rava, Dameri.*

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) Consorzio Irrigazione Est-Sesia di Novara, per la quota di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, alle lettere a), b) e c) sostituire le parole: 10 miliardi con le seguenti: 8 miliardi e alle

lettere d) ed f) sostituire le parole: 5 miliardi con le seguenti: 4 miliardi.

* **76. 5.** (ex * 71. 23) De Ghislanzoni Cardoli, Possa, Marras, Fratta Pasini, Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, Scaltritti, Amato, Giudice, Santori, Collavini.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) Regione Molise, Consorzio di bonifica di Larino per la quota di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce Ministero dei trasporti e della navigazione — apportare le seguenti variazioni:

2002: — 10.000 miliardi;

2003: — 20.000 miliardi.

(Limiti di impegno).

76. 6. (ex 71. 7) Occhionero, Crucianelli, Orlando.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) complessi irrigui del Molise per la quota annua di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2002-2003.

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: 10 miliardi con le seguenti: 5 miliardi.

76. 8. (ex 71. 12) Conte, Leone, Armosino, Berruti, Viale, De Luca, Crimi, Riccio, Ascierito.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis). Consorzio di bonifica Medio Astico Bacchiglione, per la quota annua di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

Conseguentemente, all'articolo 80, Tabella B, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:

2002: — 1.000;

2003: — 1.000.

76. 7. (Testo così modificato nel corso della seduta) (ex 71. 17) Apolloni, Manzione.

(Approvato)

Al comma 2, dopo la parola: nazionale, aggiungere le seguenti: con riserva del 70 per cento per il Mezzogiorno.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: sono autorizzati gli ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2002 2003 con le seguenti: è autorizzato l'ulteriore limite di impegno quindicennale di lire 40 miliardi per l'anno 2002.

Conseguentemente è ridotto di lire 30 miliardi il limite di impegno di cui alla tabella 1 allegato all'articolo 75, comma 1, relativo alla voce: legge 11 marzo 1988 n. 67, articolo 17, comma 38.

76. 9. (ex 71. 15) Manzione, Apolloni, De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.

Al comma 2, sostituire le parole: di lire 10 miliardi con le seguenti: di lire 20 miliardi di cui 10 miliardi da destinarsi all'Ente Sardo Acquedotti e Fognature (E.S.A.F).

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:

2002: — 10.000;

2003: — 20.000.

(Limiti di impegno).

76. 10. (ex 71. 4) Cuccu.

Al comma 2, sostituire le parole: di lire 10 miliardi *con le seguenti:* di lire 20 miliardi.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:

2002: — 10.000;

2003: — 20.000.

76. 11. (ex 71. 3) Cuccu.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per l'adempimento degli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione di cui agli articoli 27, 31 e 32 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, le Autorità d'ambito di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, ovvero, nel caso in cui queste non siano ancora operative, le Province, predispongono, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed attuano un programma di interventi urgenti, a stralcio e con gli stessi effetti di quello previsto dall'articolo 11, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Ove le Autorità d'ambito e le Province risultino inadempienti, sono sostituite, anche, sensi dell'articolo 3 del predetto decreto legislativo, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 settembre 2000, n. 258, dai Presidenti delle regioni, su delega del Presidente del Consiglio dei ministri.

* **76. 12.** (ex * 71. 19) Zagatti, Bandoli, Vigni, De Biasio Calimani, De Simone, Cappella, Gerardini, Francesca Izzo, Manzato, Occhionero, Siola, Vozza.

(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per l'adempimento degli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione di cui agli articoli

27, 31 e 32 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, le Autorità d'ambito di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, ovvero, nel caso in cui queste non siano ancora operative, le Province, predispongono, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed attuano un programma di interventi urgenti, a stralcio e con gli stessi effetti di quello previsto dall'articolo 11, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Ove le Autorità d'ambito e le Province risultino inadempienti, sono sostituite anche sensi dell'articolo 3 del predetto decreto legislativo come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 settembre 2000, n. 258, dai Presidenti delle regioni, su delega del Presidente del Consiglio dei ministri.

* **76. 13.** (ex * 71. 20) Turrone, Scalia, Paissan.

(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per l'adempimento degli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione di cui agli articoli 27, 31 e 32 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, le Autorità d'ambito di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, ovvero, nel caso in cui queste non siano ancora operative, le Province, predispongono, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed attuano un programma di interventi urgenti, a stralcio e con gli stessi effetti di quello previsto dall'articolo 11, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Ove le Autorità d'ambito e le Province risultino inadempienti, sono sostituite, anche, sensi dell'articolo 3 del predetto decreto legislativo, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 settembre 2000, n. 258, dai Presidenti delle regioni, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri.

* **76. 14.** (ex * 71. 21) Cambursano, Testa, Monaco.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Per l'avvio di interventi di tipo infrastrutturale inerenti il canale navigabile dei Navicelli è autorizzata una spesa di 5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce Ministero dei trasporti e della navigazione apportare le seguenti variazioni:

2002: — 5.000;

2003: — 5.000.

76. 15. (Testo così modificato nel corso della seduta) (ex 71. 1. IX Commissione.) Biricotti, Mammola, Paissan.

Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:

ART. 76-bis. — 1. Al fine di consentire nella regione Liguria la realizzazione di adeguati interventi in materia di opere costiere, necessarie ad interrompere l'azione erosiva del mare, nonché il potenziamento del sistema portuale turistico, mediante la realizzazione, il completamento di opere e razionalizzazione di quelle sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 30 miliardi, con decorrenza dagli anni 2001 e 2002, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, per la concessione di contributi pluriennali per la realizzazione degli interventi da parte dei soggetti interessati.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 6.

76. 01. (ex 71. 0. 1) Chiappori, Giancarlo Giorgetti.

Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:

ART. 76-bis (Fondo di solidarietà nazionale). — 1. Hanno titolo agli interventi di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 14 febbraio

1992, n. 185 recante nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale, le aziende agricole, singole o associate, del settore risicolo che abbiano subito danni a seguito di siccità con conseguente interruzione dell'irrigazione.

Conseguentemente, all'articolo 80, Tabella B, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:

2001: — 10.000;

2002: — 7.500;

2003: — 5.000.

76. 02 (ex 71. 0. 3). De Ghislanzoni Cardoli, Possa, Marras, Fratta Pasini, Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, Scaltritti, Amato, Giudice, Santori, Collavini.

Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:

ART. 76-bis (Fondo di solidarietà nazionale). 1. Hanno titolo agli interventi di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 recante nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale, le aziende agricole, singole o associate, del settore risicolo, ricadenti nelle zone delimitate, che abbiano subito danni non inferiori al 25 per cento della produzione lorda vendibile a seguito di siccità con conseguente interruzione dell'irrigazione.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:

2001: — 10.000;

2002: — 7.500;

2003: — 5.000.

76. 03. (ex 71. 0. 4) De Ghislanzoni Cardoli, Possa, Marras, Fratta Pasini, Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, Scaltritti, Amato, Giudice, Santori, Collavini.

Dopo l'articolo 76 aggiungere il seguente:

Art. 76-bis. — (Collegamento Adriatico-Tirreno). Al fine di razionalizzare e velocizzare il collegamento tra il mare Adriatico e il mar Tirreno mediante il completamento di opere e interconnessioni stradali, il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica provvede alla concessione, ed alla conseguente erogazione, direttamente agli istituti mutuanti, di contributi pari agli oneri, per capitale ed interessi, d'ammortamento di un mutuo che l'ENAS è autorizzato a contrarre per il completamento della strada statale a scorrimento veloce n. 652, in rapporto alla quota di limite di impegno quindicennale di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 10.000;

2002: — 20.000;

2003: — 30.000.

76. 05. (ex * 71. 05) Di Fonzo, Sales, Riccio.

Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:

ART. 76-bis. — 1. Sono stanziati 30 miliardi al Magistrato del Po per la manutenzione e il rafforzamento dei corpi marginali nell'area della foce del fiume.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale.

76. 06. (ex 71. 06) Alberto Giorgetti.

(A.C. 7328-bis — sezione 6)

ARTICOLO 77 ED ANNESSA TABELLA 1
DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 77.

(Altri interventi).

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 18 giugno 1998, n. 194, dopo le parole: « contributo dodicennale », le parole: « del 10 per cento della spesa di investimento, nel limite » sono sostituite dalle seguenti: « per la spesa di investimento, per un importo ».

2. Le infrastrutture ferroviarie delle aziende concessionarie ed in regime di gestione commissariale governativa, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati conclusi specifici accordi di programma, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 8, comma 6-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, come modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400, sono trasferite, a titolo gratuito, in proprietà alla Ferrovie dello Stato Spa.

3. La legge 5 luglio 1964, n. 548, recante la concessione di un contributo annuo a favore dell'Istituto per la contabilità nazionale, e la legge 29 novembre 1961, n. 1329, relativa alla concessione di un contributo annuo alla Fondazione per lo sviluppo degli studi sul bilancio statale, sono abrogate.

4. Per il finanziamento di programmi interforze ad elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa nel contesto dell'Unione europea, è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi annue a decorrere dal 2001, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero della difesa.

5. Per le finalità previste dall'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 342, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, concernenti la concessione di contributi per la rottamazione degli autoveicoli, è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

6. Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge 31 marzo 1998, n. 73, concernenti il programma di metanizzazione della Sardegna, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 2001.

7. Per fare fronte alle esigenze connesse all'avvio del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ivi comprese le spese relative al funzionamento della rete dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici ed al ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, la dotazione annuale del fondo previsto dal comma 7 del predetto articolo 1 è incrementata di lire 30 miliardi, per una autorizzazione complessiva di spesa di lire 40 miliardi all'anno a partire dal 2001. Tali risorse potranno altresì cofinanziare anche i costi di funzionamento dei predetti nuclei relativamente ai compensi per gli esperti interni ed esterni. In sede di ripartizione annuale del CIPE una quota del predetto fondo sarà destinata al finanziamento delle attività di raccordo, indirizzo e coordinamento della rete da parte del nucleo di valutazione e verifica del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

8. Ai fini della trasformazione in Società per azioni dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) ai sensi delle leggi 21 dicembre 1996, n. 665, e 17 maggio 1999, n. 144, si applica l'articolo 45, comma 25, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

9. Al fine di consentire al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e il potenziamento dell'attività sportiva è autorizzata la concessione al CONI medesimo di un contributo straordinario di lire 200 miliardi per l'anno 2001.

10. Per far fronte alle misure di sostegno previste dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10 miliardi per l'anno 2001 e di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

11. È autorizzata l'ulteriore spesa di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la proroga della conven-

zione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione Spa, stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224.

12. Gli oneri per il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, sono posti a carico delle risorse stanziata dalla presente legge per la prosecuzione degli interventi per le aree depresse di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, in misura pari a lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

13. Le disponibilità del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, possono essere destinate per gli anni 2001 e 2002 con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il finanziamento del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15, comma 1, della predetta legge n. 108 del 1996.

14. Il comma 3 dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è sostituito dal seguente:

« 3. Entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al comma 1, la CONSOB determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza. Nella determinazione delle predette contribuzioni la CONSOB adotta criteri di parametrizzazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle attività svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti ».

15. Nei commi 1, 2 e 5 dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la parola: « corrispettivi » è sostituita dalla seguente: « contribuzioni ».

16. Per le regolazioni debitorie dei disavanzi delle ferrovie concesse e in gestione commissariale governativa, comprensivi degli oneri di trattamento di fine rapporto, maturati alla data del 31 dicem-

bre 2000, ad esclusione della Ferrovie dello Stato Spa, e per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale relativi all'anno 1999, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede nell'anno 2001 all'erogazione di lire 1.500 miliardi, nonché di ulteriori lire 300 miliardi, in relazione agli oneri finanziari connessi all'allineamento di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40.

17. Sui fondi delle contabilità speciali aperte presso le Sezioni di tesoreria riguardanti il versamento, da parte dei produttori, del prelievo supplementare sulle produzioni lattiere, ai sensi del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, non sono ammessi atti di sequestro o pignoramento a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati si considerano inesistenti e non determinano obbligo di accantonamento da parte del tesoriere.

18. Per il finanziamento dei programmi di riqualificazione urbana, di cui all'articolo 2, comma 63, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per il 2001, lire 230 miliardi per il 2002 e lire 330 miliardi per il 2003.

19. Per il finanziamento delle iniziative relative a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di edilizia residenziale e all'anagrafe degli assegnatari di abitazioni, di cui all'articolo 2, comma 63, lettera *b*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché per il finanziamento di interventi a favore di categorie sociali svantaggiate, di cui all'ar-

ticolo 2, comma 63, lettera *c*), della medesima legge, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per il 2001. Per l'attuazione delle iniziative di cui alla citata lettera *b*) è altresì autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 80 miliardi per il 2002.

20. Il Ministro della giustizia:

a) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predisporre l'elenco degli istituti penitenziari ritenuti strutturalmente non idonei alla funzione propria e per i quali risulti necessaria o conveniente la dismissione;

b) promuove le intese necessarie con le regioni e/o con gli enti locali interessati, per attuare le suddette dismissioni e reperire le aree per la localizzazione dei nuovi istituti;

c) può valersi, ai fini delle acquisizioni dei nuovi istituti, degli strumenti della locazione finanziaria, della permuta e della finanza di progetto.

21. Per l'assegnazione dei contributi relativi all'acquisto di macchine agricole, di cui all'articolo 17, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi nel 2001, 10 miliardi nel 2002 e 10 miliardi nel 2003.

22. Per le attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, è autorizzata la spesa di lire 80 miliardi nel 2001, 80 miliardi nel 2002 e 100 miliardi nel 2003.

23. Per la realizzazione dei programmi del settore aeronautico, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

TABELLA 1

(Articolo 75, comma 1)

	2001	2002	2003	Anno terminale
	<i>(milioni di lire)</i>			
Legge n. 808 del 1985: Sostegno industrie settore aeronautico (Industria — 6.2.1.16 — cap. 7802)	—	50.000	—	2016
	—	—	50.000	2017
Legge n. 67 del 1988, articolo 17, comma 38: Interventi in materia di acquedotti ed opere di adduzione (Lavori pubblici — 4.2.1.1 — cap. 7402)	—	20.000	—	2016
Decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989: Contributo straordinario al comune di Reggio Calabria (Lavori pubblici — 7.2.1.4 — cap. 9432)	—	10.000	—	2016
	—	—	10.000	2017
Decreto-legge n. 9 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217 del 1992: Ammodernamento e potenziamento Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza e Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Interno — 7.2.1.2 — cap. 7401)	—	45.000	—	2016
Legge n. 139 del 1992; legge n. 798 del 1984, articolo 3, primo comma; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera b): Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Lavori pubblici — 2.2.1.4 — cap. 7156)	—	50.000	—	2016
	—	—	50.000	2017
Legge n. 211 del 1992, articoli 9 e 10: Trasporto rapido di massa (Trasporti e navigazione — 2.2.1.6 — capp. 7068 e 7070)	—	60.000	—	2016
	—	—	50.000	2017
Decreto-legge n. 321 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 421 del 1996: Interventi relativi al settore della difesa (Industria — 6.2.1.16 — cap. 7800/p) .	—	50.000	—	2016
Decreto-legge n. 517 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 611 del 1996, articolo 1: Interventi nel settore dei trasporti — (Trasporti e navigazione — 2.2.1.6 — cap. 7068)	—	40.000	—	2016
	—	—	40.000	2017
Legge n. 662 del 1996, articolo 1, commi 90, 91 e 92; legge n. 331 del 1985, articolo 1; legge n. 910 del 1986, articolo 7, comma 8: Interventi di decongestionamento degli atenei (Università e ricerca — 2.2.1.2 — cap. 7109/p)	—	50.000	—	2016
	—	—	70.000	2017
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997, articolo 5: Infrastrutture aeroportuali (Trasporti e navigazione — 3.2.1.6 — cap. 7185)	15.000	—	—	2015

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 2000 — N. 812

TABELLA 1
(Articolo 75, comma 1)

	2001	2002	2003	Anno terminale
	<i>(milioni di lire)</i>			
Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Eventi sismici Umbria e Marche (Tesoro, bilancio e programmazione economica — 20.2.1.2 — cap. 9332)	100.000	—	—	2015
	—	100.000	—	2016
	—	—	100.000	2017
Legge n. 194 del 1998, articolo 2, comma 6: Trasporti pubblici locali (Trasporti e navigazione — 2.2.1.5 — cap. 7056)	—	50.000	—	2016
	—	—	30.000	2017
Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico, articolo 3: Autostrade (Lavori pubblici — 5.2.1.2 — cap. 8034)	—	150.000	—	2016
	—	—	40.000	2017
Legge n. 362 del 1998, articolo 1, comma 1: Edilizia scolastica (Tesoro, bilancio e programmazione economica — 3.2.1.15 — cap. 7262)	—	60.000	—	2016
Legge n. 413 del 1998: Opere marittime e portuali — Sistema idroviario padano-veneto (Trasporti e navigazione — 4.2.1.4 — cap. 7265; 4.2.1.6 — cap. 7331)	—	60.000	—	2016
	—	—	60.000	2017
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, articolo 50, comma 1, lettera f): Mutui per manutenzione straordinaria uffici giudiziari (Tesoro, bilancio e programmazione economica — 7.2.1.19 — cap. 8730)	—	25.000	—	2016
	—	—	25.000	2017
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, articolo 50, comma 1, lettera i): Eventi sismici Campania, Basilicata, Puglia, Calabria 1981-1982 (Tesoro, bilancio e programmazione economica — 3.2.1.19 — cap. 7302)	—	100.000	—	2016
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, articolo 50, comma 1, lettera l): Mutui edilizia a Napoli (Tesoro, bilancio e programmazione economica — 3.2.1.14 — cap. 7250)	—	50.000	—	2016
Legge n. 28 del 1999: Costruzione immobili per il Corpo della guardia di finanza (Finanze — 7.2.1.1 — cap. 7282)	—	25.000	—	2016
	—	—	25.000	2017
Legge n. 488 del 1999: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000), articolo 55: Contributo solidarietà nazionale Regione siciliana (Tesoro, bilancio e programmazione economica — 7.2.1.14 — cap. 8664)	—	30.000	—	2016

TABELLA 1
(Articolo 75, comma 1)

	2001	2002	2003	Anno terminale
	(milioni di lire)			
Legge n. 149 del 2000: Vertice G8 a Genova (Interno – 2.2.1.4 – cap. 7026)	3.000	—	—	2015
TOTALE LIMITI DI IMPEGNO AUTORIZZATI	118.000	1.025.000	550.000	
SPESA COMPLESSIVA ANNUA	118.000	1.143.000	1.693.000	

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 77 DEL DISEGNO DI
LEGGE

ART. 77.

(Altri interventi).

Sopprimere il comma 1.

77. 1. (ex 72. 250). Malavenda.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2001 sono esonerati dal pagamento del « diritto annuale » in favore delle Camere di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, di cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modifiche ed integrazioni, le aziende e attività agricole, gli imprenditori delle restanti attività produttive e tutti i professionisti operanti nel settore dei servizi, aventi un reddito lordo ai fini IRPEF sino a lire 30 milioni risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente a quello di riferimento.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 11, 12 e 6.

77. 2. (ex 72. 43). Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 2.

*** 77. 3.** (ex *72. 64). Giancarlo Giorgetti, Bosco, Caparini.

Sopprimere il comma 2.

*** 77. 4.** (ex *72. 15). Frattini.

Sopprimere il comma 2.

*** 77. 5.** (ex 72. 246). Malavenda.

Al comma 2, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati con le seguenti: per le quali siano.

77. 6. (ex 72. 209). Baccini, Liotta, Follini, Casini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.

Al comma 2, dopo le parole: n. 400 aggiungere le seguenti: sentite la Conferenza Stato città ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

77. 7. (ex 72. 125). Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Al comma 2, sostituire le parole: sono trasferite, *con le seguenti:* possono essere trasferite dalle regioni, previa intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e,.

77. 8. (ex 72. 67). Giancarlo Giorgetti, Bosco, Caparini.

Al comma 2, sostituire le parole: a titolo gratuito, in proprietà alla Ferrovie dello Stato Spa *con le seguenti:* ai sensi del comma 4-ter dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 422.

77. 9. (ex 72. 65). Giancarlo Giorgetti, Bosco, Caparini.

Al comma 2, sostituire le parole: alla Ferrovie dello Stato Spa, *con le seguenti:* alle regioni.

77. 10. (ex 72. 66). Giancarlo Giorgetti, Bosco, Caparini.

Sopprimere il comma 4.

* **77. 11.** (ex *72. 243). Malavenda.

Sopprimere il comma 4.

* **77. 12.** (ex *72. 21). Bonato, Giordani, De Cesaris, Edo Rossi, Nardini.

Sopprimere il comma 4.

* **77. 16.** Paissan, Scalia.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Al fine di garantire un più elevato livello di sicurezza nelle città è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 da impegnare per l'installazione di impianti tecnologici di videosorveglianza, o comunque destinati alla prevenzione di ogni forma di azione illegale. Le somme relative sono assegnate agli enti locali che presentano entro 120

giorni dall'entrata in vigore della presente legge un progetto di intervento alla segreteria della conferenza Stato-Autonomie locali. I progetti sono esaminati e valutati da un apposito nucleo tecnico costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nell'ambito delle segreteria della conferenza. La conferenza unificata, con propria deliberazione, ripartisce le risorse tra gli enti locali aventi diritto.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:

2001: — 200 miliardi;

2002: — 200 miliardi;

2003: — 200 miliardi.

77. 17. Frattini.

Al comma 4, sostituire le parole: 200 miliardi *con le seguenti:* 200 milioni.

77. 13. (ex 72. 242). Malavenda.

Al comma 4, sostituire le parole: 200 miliardi *con le seguenti:* 500 miliardi.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

77. 247. (ex 0.72.271.1). Bono, Armani.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali somme sono altresì utilizzate, per la parte occorrente, per il finanziamento di uno specifico programma urgente del ministero della difesa volto a realizzare un sistema coordinato di sorveglianza delle coste e delle acque territoriali, finalizzato a contrastare i fenomeni di immigrazione clandestina verso le regioni centro-meridionali. Il programma deve consentire l'utilizzo in forma unitaria, con il coordinamento delle forze armate,

dei dati rilevati in base alle tecnologie ed ai sistemi in uso da parte di tutti i soggetti che effettuano attività di controllo in mare e sulle aree costiere interessate.

77. 14. (ex 72. 174). Manzione.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di garantire un maggiore livello di sicurezza delle città si prevede lo stanziamento di 210 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 da destinare alle tecnologie applicate alla sicurezza per le esigenze degli enti Locali.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

77. 20. (ex 72. 167). Ascierio, Gasparri, Bono, Armani.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di una maggiore qualificazione nell'azione di contrasto della criminalità comune ed organizzata, sono stanziati lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 per la predisposizione di corsi comuni di formazione ed informazione destinati alle Forze di polizia, particolarmente mirati all'analisi della situazione e dei mutamenti in corso nell'ordine pubblico della regione di stanza, nonché allo studio delle possibili azioni di contrasto. Ai corsi, tenuti da personale interno specializzato o da docenti esterni di elevata esperienza, accedono non meno di 15mila uomini. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa ed il Ministro delle finanze sono emanate stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 40.000;

2002: — 27.000.

77. 151. (ex 72. 197). Dalla Chiesa, Borrometi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per le finalità di sviluppo da parte dell'industria a tecnologia avanzata - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modifiche, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421 — di sistemi ad architettura complessa, ritenuti tecnologicamente prioritari dal Comitato di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, e l'acquisizione degli stessi da parte del Ministero della Difesa secondo le procedure di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, sono autorizzati il limite d'impegno quindicennale di lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 2002 e di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2003.

Segue compensazione Forza Italia n. 1.

77. 15. (ex 72. 93). Alessandro Rubino.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. I progetti nel settore spaziale con particolari ricadute commerciali sono individuati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della difesa. Per tali progetti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato concede finanziamenti nelle modalità e con le misure di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808 e successive modifiche — all'uopo utilizzando la quota degli stanziamenti definita dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nel quadro delle disponibilità di cui alla citata legge 24 dicembre 1985, n. 808.

* **77. 18.** (Testo così modificato nel corso della seduta) (ex 72. 5). Manzini, Migliavacca, Marco Fumagalli, Ruggeri, Ortolano, Manzione, Gardiol.

(Approvato)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. I progetti nel settore spaziale con particolari ricadute commerciali sono individuati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della difesa. Per tali progetti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato concede finanziamenti nelle modalità e con le misure di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808 e successive modifiche — all'uopo utilizzando la quota degli stanziamenti definita dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nel quadro delle disponibilità di cui alla citata legge 24 dicembre 1985, n. 808.

* **77. 19.** (Testo così modificato nel corso della seduta) (ex 72. 93). Alessandro Rubino.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. I progetti nel settore spaziale con particolari ricadute commerciali sono individuati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della difesa. Per tali progetti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato concede finanziamenti — nelle modalità e con le misure di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808, e successive modifiche — all'uopo utilizzando la quota degli stanziamenti definita dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nel quadro delle disponibilità di cui alla citata legge 24 dicembre 1985, n. 808.

* **77. 300.** (Testo così modificato nel corso della seduta) Governo.

Sopprimere il comma 5.

** **77. 21.** (ex * 72. 81). Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Sopprimere il comma 5.

** **77. 22.** (ex * 72. 165. e * 72. 166) Pace, Antonio Pepe, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Sopprimere il comma 5.

** **77. 23.** (ex 72. 241). Malavenda.

Al comma 5, sostituire le parole: 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 con le seguenti: 25 miliardi per l'anno 2001 e di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

Conseguentemente all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:

2001: — 10.000.

77. 24. (ex 72. 194). Cambursano, Testa.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: da impiegarsi per la sostituzione di mezzi di trasporto in attività da oltre 10 anni da parte delle imprese esercenti servizi pubblici di trasporto.

77. 25. (ex 72. 164). Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , finalizzati all'acquisto di autoveicoli elettrici, a metano ed a GPL, come definiti con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

77. 152. (ex 72. 202). Testa.

(Approvato)

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , vincolati all'acquisto di

autoveicoli a minimo impatto ambientale ed a basso consumo energetico, come definiti con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

77. 153. (ex 72. 205). Cambursano.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le tipologie di autoveicoli a minimo impatto ambientale ed a basso consumo energetico ammissibili alle agevolazioni di cui al presente comma.

77. 155. (ex 72. 136). Casinelli.

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, sono definite le tipologie di autoveicoli a minimo impatto ambientale ed a basso consumo energetico ammissibili alle agevolazioni di cui al presente comma.

* **77. 26.** (ex * 72. 186). Zagatti, Bandoli, Vigni, De Biasio Calimani, De Simone, Cappella, Gerardini, Francesca Izzo, Manzato, Occhionero, Siola, Vigni, Vozza.

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, sono definite le tipologie di autoveicoli a minimo impatto ambientale ed a basso consumo energetico ammissibili alle agevolazioni di cui al presente comma.

* **77. 27.** (ex * 72. 190). Turrone, Scalia, Paissan.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2001 è riconosciuto un contributo statale secondo le misure di cui al comma 5-ter per l'acquisto di ciclomotori o motoveicoli a due, tre o quattro ruote a trazione elettrica e di biciclette a pedalata assistita elettricamente di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 11 maggio 1999, n. 140. Tale contributo viene corrisposto a fronte di uno sconto in misura almeno equivalente praticato dal venditore;

5-ter. Il contributo di cui al comma 5-bis, è riconosciuto nelle seguenti misure:

1) ciclomotori e motoveicoli a due ruote a trazione elettrica, fino a lire 800.000;

2) ciclomotori e motoveicoli a tre e quattro ruote a trazione elettrica, fino a lire 4.000.000;

3) biciclette a pedalata assistita elettricamente, fino a lire 400.000.

5-quater. Il contributo di cui al comma 5-bis è riconosciuto per gli acquisti effettuati da persone fisiche, giuridiche, enti pubblici e privati;

5-quinquies. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Per il rimborso resta fermo quanto disposto dall'articolo 22, comma 5, della legge 7 agosto 1997, n. 266.

Segue compensazione del gruppo Misto-Verdi n. 2.

77. 28. (ex 72. 219). Scalia, De Benetti, Turrone, Cento.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sostituire le parole « tipologie di autoveicoli a minimo impatto ambientale » con le parole « tipologie di veicoli a minimo impatto ambientale »; dopo le parole « nel territorio dei comuni con popolazione superiore ai 25 mila abitanti » aggiungere le parole « dei comuni che fanno parte delle isole minori ove sono aree marine protette, nonché dei

comuni che fanno parte delle aree naturali protette iscritte nell'Elenco Ufficiale *Gazzetta Ufficiale* 141 del 19 giugno 1997.

77. 29. (ex 72. 220). Scalia, Turrone, Conte, Leone.

(Approvato)

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 77 aggiungere il seguente:

ART. 77-bis. — *(Contributo alle imprese compensativo dei maggiori costi di produzione sostenuti nelle more di realizzazione del programma di metanizzazione della Sardegna).* — 1. Sino all'attuazione del programma di metanizzazione della Sardegna previsto dalla legge 31 marzo 1998, n. 73 ed avviato con la stipula dell'Intesa Istituzionale di Programma Stato-Regione Sardegna e relativo Accordo di Programma Quadro siglati in data 21 aprile 2000, e, comunque, non oltre l'anno 2006, a favore delle imprese che svolgono, con impianti situati nella regione Sardegna, attività produttive appartenenti alle categorie individuate con decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'Artigianato, d'intesa con il Presidente della Regione, che sostengono maggiori costi di produzione come diretta conseguenza della mancata attuazione dei programmi di metanizzazione, è concesso un credito d'imposta nei limiti dell'importo globale dello stanziamento annuo di 25 miliardi.

2. Il credito d'imposta è commisurato alla differenza tra il costo sostenuto dalle imprese per l'utilizzo di altri combustibili ed il costo che sarebbe stato sostenuto con l'utilizzo del gas metano.

3. Nei territori della Sardegna in cui sia disponibile, nel corso del processo di infrastrutturazione della Sardegna finalizzata alla sua metanizzazione, un combustibile gassoso in rete il cui costo sia inferiore a quello dei combustibili liquidi, il credito d'imposta è concesso solo alle imprese che utilizzino il combustibile in rete ed è commisurato alla differenza tra il

costo sostenuto dalle imprese per l'utilizzo di detto combustibile ed il costo che sarebbe stato sostenuto con l'utilizzo del gas metano.

4. Con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con i Ministri delle Finanze e del Tesoro, d'intesa con il Presidente della Regione Sardegna, sono fissati le modalità e i termini per la fruizione del credito d'imposta di cui al primo comma, da utilizzare per il versamento delle ritenute sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente e sui compensi da lavoro autonomo, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto.

Conseguentemente all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del Tesoro, del Bilancio della Programmazione economica apportare le seguenti variazioni:

2001: — 25.000;

2002: — 25.000;

2003: — 25.000.

77. 30. (ex 72. 265. e * 72. 266). Cicu, Cuccu, Anedda, Aleffi.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 77 aggiungere il seguente:

ART. 77-bis. — *(Contributo alle imprese compensativo dei maggiori costi di produzione sostenuti nelle more di realizzazione del programma di metanizzazione della Sardegna).* — 1. Sino all'attuazione del programma di metanizzazione della Sardegna previsto dalla legge 31 marzo 1998, n. 73 ed avviato con la stipula dell'Intesa Istituzionale di Programma Stato-Regione Sardegna e relativo Accordo di Programma Quadro siglati in data 21 aprile 2000, e, comunque, non oltre l'anno 2006, a favore delle imprese che svolgono, con impianti situati nella regione Sardegna, attività pro-

duttive appartenenti alle categorie individuate con decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'Artigianato, d'intesa con il Presidente della Regione, che sostengono maggiori costi di produzione come diretta conseguenza della mancata attuazione dei programmi di metanizzazione, è concesso un credito d'imposta nei limiti dell'importo globale dello stanziamento annuo di 25 miliardi.

2. Il credito d'imposta è commisurato alla differenza tra il costo sostenuto dalle imprese per l'utilizzo di altri combustibili ed il costo che sarebbe stato sostenuto con l'utilizzo del gas metano.

3. Nei territori della Sardegna in cui sia disponibile, nel corso del processo di infrastrutturazione della Sardegna finalizzata alla sua metanizzazione, un combustibile gassoso in rete il cui costo sia inferiore a quello dei combustibili liquidi, il credito d'imposta è concesso solo alle imprese che utilizzino il combustibile in rete ed è commisurato alla differenza tra il costo sostenuto dalle imprese per l'utilizzo di detto combustibile ed il costo che sarebbe stato sostenuto con l'utilizzo del gas metano.

4. Con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con i Ministri delle Finanze e del Tesoro, d'intesa con il Presidente della Regione Sardegna, sono fissati le modalità e i termini per la fruizione del credito d'imposta di cui al primo comma, da utilizzare per il versamento delle ritenute sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente e sui compensi da lavoro autonomo, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto.

Conseguentemente all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del Tesoro, del Bilancio della Programmazione economica apportare le seguenti variazioni:

2001: — 25.000;

2002: — 25.000;

2003: — 25.000.

77. 31. (ex ** 72. 267.e ** 72. 268). Marras, Cuccu, Massidda.

Al comma 6, sostituire le parole: lire 20 miliardi con le seguenti: lire 30 miliardi.

Conseguentemente all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:

2001: — 1.336.362;

2002: — 1.143.862;

2003: — 864.862.

77. 32. (ex 72. 7). Cuccu, Massidda, Marras, Aleffi.

Al comma 6, aggiungere in fine, le parole:

Al fine di evitare che le imprese interessate, a causa dei ritardi nella notifica alla Commissione dell'Unione Europea, perdano i benefici previsti dalla legge n. 73 del 1998 citata per l'esercizio 2000, il credito di imposte maturato e non compensato nello stesso esercizio, è compensabile nel corso dell'esercizio 2001 secondo le modalità previste dalla stessa legge.

77. 313. La Commissione.

(Approvato)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 8 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 1993, concernenti le reti di metanizzazione dei comuni montani del centro-nord, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.